



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,

- VISTO** il “Codice della Strada” approvato con D.lgs. 30/04/1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 6 comma 7;
- VISTA** la legge 28/01/1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la circolare n. 38 prot. N. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente Autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientra la polizia dei porti e la sicurezza portuale;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 67/2024 in data 04.06.2024 riguardante il “Porto commerciale del Comune di Palau”;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione e portuale, nonché di permettere il regolare svolgimento di tutte le attività consentite nell’ambito del porto commerciale di Palau;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 60, 80, 84 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto legislativo del 18/07/2005, n. 171 e il Decreto Ministeriale del 29/07/2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di attuazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- SENTITO** il parere del Comandante del porto di Palau;
- RITENUTO** necessario modificare l’ordinanza 67/2024 in data 04.06.2024 sopra citata, in ragione dell’ampliamento, nell’ambito del porto di Palau (molo 5 - lato interno), della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna in favore del Comune di Palau;

ORDINA

ARTICOLO 1

L'art. 1 dell'ordinanza n. 67/2024 citata in premessa è così modificato:

“L'area portuale di Palau, compresa tra Piazza del Molo e l'area retrostante la stazione marittima, è destinata alle operazioni portuali ed alle attività commerciali ed operative connesse, ai servizi portuali ed alle operazioni di sbarco/imbarco, instradamento e sosta temporanea dei veicoli. Ai fini della disciplina della circolazione stradale, il porto commerciale di Palau ricomprende le seguenti aree, come da planimetria allegata:

- **accosti n. 1 e n. 3** destinati all'ormeggio dei MM/TT in servizio di linea da e per La Maddalena;
- **accosto n. 2** destinato all'ormeggio “in andana” di unità RO/RO;
- **accosto n. 4** destinato all'ormeggio di piccole unità che imbarcano/sbarcano mezzi rotabili;
- **banchina commerciale** destinata all'ormeggio “in andana” delle unità trasporto passeggeri impiegate in navigazione nell'Arcipelago di La Maddalena;
- **accosto n. 5** di sopraflutto destinato all'ormeggio delle unità trasporto passeggeri e delle unità da diporto adibite ad uso commerciale (noleggio e diving). Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è consentita la sosta temporanea a tutte le unità da diporto che ne facciano richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 19 della presente ordinanza;
- **banchina militare** riservata all'ormeggio di unità appartenenti alle FF.AA., alle FF.PP. ed altri Corpi dello Stato e, previa autorizzazione del Comandante del porto, alle unità da diporto adibite ad uso commerciale (noleggio e diving);
- **stazione marittima** e relative aree di parcheggio;
- **Piazza del Molo** zona di interesse militare.

Tutte le arterie stradali portuali sono soggette alle limitazioni imposte con la presente ordinanza ovvero con specifici provvedimenti che saranno emanati in relazione a particolari situazioni contingenti. La circolazione veicolare e pedonale deve avvenire con la massima prudenza e nel rispetto della segnaletica e/o segnalazioni presenti sul posto, nonché degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza o da specifici provvedimenti”.

ARTICOLO 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it (sezione ordinanze).

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 07/0382/2005, n. 82)